

Uso diffuso delle tecnologie dell'ICT Libertà, libero arbitrio e tutele.

Andrea Buti

Ormai fare un blog è facilissimo: chiunque anche senza particolari conoscenze o competenze può aprirne uno e cominciare a fare *informazione*.

Ancor più facile crearsi un'identità su Facebook o creare "gruppi" con altri iscritti accomunati da una certa idea, da una simpatia o antipatia.

Facilissimo anche caricare un video autoprodotta su Youtube o simili piattaforme per la condivisione di materiale multimediale.

Da un lato tutto questo è indice di libertà e di democrazia applicata ai cd. media: il fatto che i mezzi di comunicazione non siano più esclusiva di pochi (proprietari di radio, emittenti televisive o testate giornalistiche) in effetti dovrebbe contribuire ad allontanare il rischio del cd. *determinismo tecnologico* individuato dai sociologi come Marshal McLuhan sin dagli anni '70.

Effetti positivi anche con riferimento alla completezza della persona ed alla effettività della partecipazione alla vita civile e sociale a quella libertà "*di fare qualcosa*" e non "*da qualcosa*".

Evidentemente tutto questo ha un prezzo: avere il mezzo tecnico per poter dire qualcosa ad una molteplicità di persone in qualsiasi momento, senza barriere geografiche o legali, espone al rischio che questa libertà venga confusa con il mero arbitrio.

Così accade che vengano pubblicate immagini o video non

rispettosi della dignità della persona o della sua riservatezza, perchè tanto non c'è nessuno che può controllare o impedirlo.

Così accade che venga creato un **gruppo** su FB intitolato "*Immigrati clandestini: torturateli è legittima difesa*"; non entro nel merito della vicenda dell'effettiva paternità dell'iniziativa (Lega Nord di Mirano o criminali informatici che hanno usato illegalmente quell'identità) che ha fatto molto discutere, ma sul fenomeno in sé e su come si è sviluppato. Nel giro di poche ore sono insorti molti utenti di FB che chiedevano di rimuovere le pagine web che ospitavano il gruppo. Ad oggi esiste, infatti, un **contro-gruppo** denominato "*cancelliamo la pagina della Lega Nord di Mirano*" che conta oltre 7.000 iscritti.

La pagina, però è ancora lì...

Sorgono spontanee alcune domande: è giusto toglierla? E' giusto averla scritta? Chi la può togliere? Con quale legge-diritto?

Chi è il responsabile: solo l'autore effettivo (magari ignoto) o anche FB che ne ha tollerato la pubblicazione?

La legislazione in materia di stampa è ormai datata, e sebbene sia stata modificata nel 2001 contiene ancora termini come "stampato", "giornale" o "quotidiano" che mal si adattano ai casi prospettati. Sta di fatto che esistono migliaia di siti, blog, piattaforme per la condivisione di materiali - cui non fa capo né un

editore, né un direttore responsabile - attraverso i quali è possibile pubblicare materiale senza dover dichiarare la propria identità.

Nell'ipotesi in cui si proceda per l'accertamento di responsabilità penali, in qualche modo sarà possibile risalire all'autore, almeno attraverso l'identificazione del computer o dell'utenza telefonica con le quali si è effettuato il collegamento (e sempre che sussista la giurisdizione dello stato), ma in ipotesi di illeciti civili, la questione si fa più delicata.

In particolare i commenti che possono essere lasciati nei blog o in altre piattaforme, anche anonimamente, potrebbero integrare illeciti trattamenti di dati personali; in tale ipotesi non essendovi un obbligo specifico di identificare *ex ante* gli autori di tali commenti, si rischierebbe una sostanziale impunità dei responsabili diretti, mentre molto si discute sulla possibilità di introdurre una responsabilità indiretta del soggetto che gestisce il sito o blog.

Non si stanno certo difendendo iniziative legislative volte ad effettuare una sorta di "schedatura" degli utenti internet, ma è certo che lasciando le cose come sono, è molto facile che la libertà di esprimere opinioni o fare informazione finisca per confondersi con il libero arbitrio, togliendo sostanzialmente tutela ai danneggiati.

Rete internet e neutralità

Andrea Lazzari

La *Network Neutrality* continua a tenere banco nel panorama delle minacce “sociali” che potrebbero minare la rete così come la conosciamo.

Il termine *Network Neutrality* (d'ora in avanti NN) è stato coniato dalla Columbia University nel 2005 ad opera del professor Tim Wu docente di legge ed esperto di *copyright* e telecomunicazioni.

Con questa terminologia si è volti ad indicare un rete (*network*) che non favorisce alcuna applicazione (www, posta elettronica ...) a scapito di altre (telefonia su IP, *gaming*, video streaming) da qui il concetto di neutralità.

Vent'anni fa, gli “inventori” di Internet progettaron un'architettura semplice e generale.

Qualunque computer poteva mandare pacchetti di dati a qualunque altro membro e/o apparato tecnologico.

La rete non guardava all'interno dei pacchetti.

E' stata la purezza di quel progetto, e la rigorosa indipendenza dei legislatori, a garantire a Internet quella crescita e quella maturità che oggi è sotto gli occhi di tutti.

Quel progetto ha permesso all'*hardware* e alle tecnologie di trasmissione di evolvere fino a renderla migliaia di volte più veloce (basti pensare a come si navigava 5 o 10 anni fa) garantendo negli anni la possibilità di utilizzare le medesime tecnologie di un tempo (retrocompatibilità).

Quel progetto ha permesso l'evoluzione di innumerevoli tecnologie, anche sovrapposte, che negli anni si sono evolute contaminandosi e migliorandosi restando sempre indipendenti.

Quando ha stato progettato il Web, Tim Berners-Lee non ha dovuto chiedere il permesso a nessuno.

Le nuove applicazioni arrivano sul mercato di Internet senza modificarlo, senza che queste inficino sul funzionamento delle precedenti tecnologie.

Nell'intento del suo inventore, il WWW doveva essere una piattaforma universale e neutrale (è pur sempre uno scienziato che lavorava al CERN) e quelle caratteristiche iniziali continuano ancora oggi ad essere il cuore pulsante

del progetto, senza discriminare l'utenza per *hardware* particolare, software, rete di telecomunicazioni, lingua, cultura handicap o tipologia di dati.

Un *browser* è intercambiabile con l'altro, è possibile navigare dalla rete di casa così come dall'ufficio, con i medesimi strumenti e con le medesime modalità.

Chiunque può scrivere un'applicazione per il Web, senza chiedere ai suoi fondatori (Tim Berners-Lee), o a chi ha inventato i principali protocolli utilizzati (Vint Cerf), o al proprio ISP o compagnia telefonica, o al produttore del sistema operativo, o al governo, o al fornitore dell'*hardware*.

Se io pago per connettermi alla rete con una certa qualità di servizio, e tu paghi per connetterti con la stessa (o una migliore) qualità di servizio, allora possiamo iniziare una comunicazione con il livello minimo di qualità che ci interconnette.

Questo è tutto. I fornitori del servizio internet (ISPs) hanno il compito di interagire tra loro affinché questo avvenga. Non devono controllare il mio traffico garantendo maggiore fluidità ai loro dati, piuttosto che quelli dei propri partner commerciali, rallentando i competitor.

Dite che non c'è pericolo?

Dite che non sta accadendo?

Vi invito caldamente a dare un'occhiata al vostro piano telefonico in merito al trasferimento dati.

Scoprirete che vostro malgrado avete sottoscritto un contratto non neutrale. Servizi, risorse, qualità sono tutti parametri resi funzione di un accordo commerciale che nega o limita l'accesso a questo o quell'attore del mondo Internet.

La neutralità della rete NON è chiedere l'accesso ad internet gratuito.

La neutralità della rete NON è affermare che qualcuno non dovrebbe dover pagare di più per una maggiore qualità di servizio.

E' sempre stato così, e sempre lo sarà.

Il tema della neutralità della rete è vitale per chi crede nella libertà di accesso e nel pluralismo dei contenuti su Internet.

Nel momento in cui il gestore della rete, fissa o mobile, limita la disponibilità di un contenuto rispetto ad un altro, discriminandolo, la neutralità della rete è in pericolo.

Riforma processo civile Notifica telematica

Saverio Giannella Pignini

La modifica dell'art. 137 c.p.c. operata all'art. 45 della l. 69/2009, pone più di un problema interpretativo ed applicativo, laddove prevede che *“l'ufficiale invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario o dal suo procuratore”*. Dal tenore della norma non si ricava alcun riferimento alla Posta Elettronica Certificata (PEC).

La differenza tra casella email semplice o certificata non è di poco conto, considerato che solo con la PEC si può avere certezza della consegna al server di posta del destinatario (anche se ciò non equivale ad effettiva consegna e men che mai ad avvenuta lettura o apertura del relativo file). Come se non bastasse, si deve ricordare che la normativa sul Processo Civile Telematico fa riferimento anche ad un terzo tipo di email, la Casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Telematico (CPECP) che non è scelta dall'utente che normalmente si rivolge ad un certificatore o provider per ottenere la PEC o l'email semplice, ma - al contrario - è *“assegnata”* dal **Punto di**

Accesso (in parole povere la struttura che consente il collegamento al Polisweb). Ora, la legge 133/2008 (conversione del D.L. 112/2008) prevede (art. 51) che: *“A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, (...)”*.

La norma prevede, altresì che *“a decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria”*

La riforma, pertanto, non risulta coordinata con la normativa sul Processo Telematico e, nel creare stratificazioni normative, determina una certa confusione ed incertezza.

Registrazioni audio-video Utilizzabilità come prova

Andrea Buti

Va sempre più “di moda” servirsi dei moderni, versatili, cellulari di ultima generazione per registrazioni video o audio da utilizzare, poi, in giudizio in sede civile o penale. Quanto e quando è lecita tale attività?

La Cassazione Penale a Sezioni Unite con un intervento del 2003 ha chiarito che per aversi intercettazione di comunicazione interprivate debbono sussistere i seguenti presupposti:

1) coloro che comunicano devono avere il preciso intento di mantenere segreta la comunicazione (il che non avviene se si parla ad alta voce e/o lo si fa in luogo pubblico);

2) occorre l'utilizzo di strumenti tecnici di percezione (elettro-meccanici o elettronici) particolarmente invasivi ed insidiosi;

3) l'assoluta estraneità al colloquio del soggetto captante che, in modo clandestino, consenta la violazione della segretezza della conversazione.

Di conseguenza è lecita e utilizzabile la registrazione di una comunicazione cui ha partecipato il soggetto registrante, anche se l'altro soggetto non era a conoscenza del fatto che fosse in corso la audio-ripresa, poiché non esiste nell'ordinamento un diritto assoluto a tale riservatezza. Esistono, infatti, solo ipotesi specifiche a garanzia di un segreto (industriale, d'ufficio o di altra natura tipica).

Il discorso non vale se la comunicazione riguarda colloqui con ufficiali di polizia giudiziaria che debbono osservare le norme contenute nel codice di procedura penale, specie in ordine alla formazione della prova da utilizzare nel giudizio penale.

In sede civile, invece si pone l'ulteriore problema della *atipicità* della prova, ma potrebbe pur sempre utilizzarsi la registrazione o come argomento di prova o come mezzo per supportare una presunzione semplice ex art. 2729 c.c., specie in presenza di meri disconoscimenti formali, ma in mancanza di specifiche contestazioni sul contenuto o sulle circostanze (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 08.05.2007, n. 10430).

In ogni caso si tratta di bilanciare l'interesse alla (presunta) riservatezza (art. 15 Cost.) con quello a poter fornire una prova in giudizio (art. 24 Cost.), per cui anche volendo analizzare la questione alla luce del d.lgs. 196/2003 si potrebbe concludere:

A) per l'inapplicabilità del codice ai sensi dell'art. 5 del codice privacy, poiché il fine del trattamento è esclusivamente personale e non destinato alla diffusione o comunicazione sistematica, siccome destinato a restare nel fascicolo di parte dell'avvocato, oppure:

B) per la non necessità del consenso ai sensi dell'art. 24 lett. f), stesso codice, poiché il trattamento è finalizzato a far valere o difendere un giudizio in sede giudiziaria.

Nell'ambito delle registrazioni video le considerazioni sono parzialmente differenti.

Innanzitutto, come attentamente osservato da Cass.Pen. 22602/2008, bisogna verificare che le riprese video abbiano ad oggetto **comportamenti comunicativi**, poiché in mancanza, non si porrebbe nemmeno il problema, considerato che le garanzie di legge valgono solo per le comunicazioni: anche per tale motivo sono utilizzabili le video-riprese di ladri in azione (al di fuori dei luoghi di privata dimora, poiché diversamente si incorrerebbe nel reato di cui all'art. 615 bis).

Secondariamente occorre verificare la tipologia del dato, ossia il contenuto del video.

Nell'ipotesi, infatti, in cui si tratti di dati cd. supersensibili (quelli riguardanti la vita sessuale e le condizioni di salute), sarà pur sempre valida l'esenzione del consenso, ma solo se il diritto che si intende tutelare sia almeno di pari rango rispetto a quello del soggetto ripreso o riguardi un diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 26, lett. c) d. lgs. 196/2003). Di conseguenza non si potrà utilizzare una ripresa video che ritrae una persona in stato di malattia o in atteggiamenti intimi con altre persone, per esercitare un semplice diritto di credito o per tutelare una situazione giuridica soggettiva patrimoniale. (Prov. Garante per la tutela dei dati personali 8 gennaio 2004).

Privacy, corrispondenza e giornalismo

Antonio Sangiovanni

La normativa a tutela dei dati personali si scontra sempre più spesso con libertà di stampa, diritto di cronaca ed esercizio dell'attività giornalistica.

L'art. 137 del codice privacy contiene una deroga espressa in favore dei giornalisti disponendo che “*il trattamento è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26*”.

La norma tende evidentemente a salvaguardare il principio di cui all'art. 21 della Costituzione: “*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*”. Il fatto è che l'esercizio di tale diritto può cozzare talvolta con il diritto alla riservatezza, specie ove si consideri che anche quest'ultimo gode della copertura costituzionale posta dall'art. 15 Cost.

Recentemente è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale (Ord. n. 66 del 5.3.2009) che ha deciso circa la pubblicazione su un giornale di corrispondenza epistolare.

La questione di legittimità non è stata affrontata nel merito poiché non correttamente formulata; nella motivazione dell'ordinanza può comunque leggersi che: “*secondo la difesa dello Stato, l'art. 137 non limiterebbe in alcun modo la garanzia di cui all'art. 15 della Costituzione, dal momento che disciplinerebbe, così come l'intera disciplina del Codice, la divulgabilità dei dati in relazione al loro contenuto oggettivo e non in relazione al mezzo di conservazione e trasmissione in cui i dati sono contenuti*”. La Corte rileva, ancora, che “*il legislatore, nell'art. 137, commi 2 e 3, cit., avrebbe correttamente operato un bilanciamento delle esigenze sottese alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. con quelle relative alla segretezza della corrispondenza, esonerando i giornalisti dall'autorizzazione dell'interessato quando i dati divulgati a mezzo stampa siano essenziali per l'informazione e sussista un rilevante interesse pubblico, consentendo, in tal modo, un efficace controllo da parte del giudice*”.

A voler leggere tra le righe, si potrebbe concludere che ove si trattasse di dati sensibili (questione non affrontata) o mancassero i requisiti dell'essenzialità o del rilevante interesse, la tenuta costituzionale dell'art. 137 potrebbe iniziare a vacillare.

Il Centro Formazione e informazione

Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007) e presso Fondo Professioni. Quest'ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte www.fondoprofessionisti.it). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese.

La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'*information society* suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate.

Il Centro opera in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO ("Formazione e Innovazione per l'Occupazione"). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.

Ulteriori materiali, articoli, filmati e cruciverba didattici sono disponibili all'indirizzo www.dirittomoderno.it

Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo info@serviziprofessionali.org

Diritto elettronico

- dematerializzazione
- documento informatico
- email e posta elettronica certificata
- e-government
- firme elettroniche
- privacy

Gestione conflitti

- adr
- comunicazione
- conciliazione
- mediazione
- negoziazione

Eventi

25-26 settembre Camerino

"Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e influenza sul diritto interno"

<http://www.unicam.it/scuoladirittocivile/convegni.asp>

15-16 ottobre Roma

19-20 novembre Milano

"Principles of Persuasion".

<http://www.yournegotiation.com/corso-principles-of-persuasion.html>

20-21 ottobre Roma

"Deal Making Training Forum – Rome Edition 2009"

http://www.mondoadr.it/eventi/deal_making_training_forum_%E2%80%93_rome_edition_2009-808.html

Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006.

Iscritta al R.O.C. al n. 17891

Direttore Responsabile Desy D'Addario

P.IVA 01533820435

www.serviziprofessionali.org

Tel. 0737636309 - Fax 0737630395

Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)

